

Approvata la riforma (la prima dal 1997) del Codice di condotta tassazione delle imprese

# Ue, benefici fiscali al setaccio

## Stretta sui regimi che permettono doppi risparmi e abusi

DI MATTEO RIZZI

**R**egimi fiscali al vaglio, l'Unione europea introduce norme restrinquenti sui benefici dannosi per il mercato interno. Non solo saranno vietati i regimi speciali che permettono un doppio risparmio sulle tasse, ma saranno analizzati anche gli elementi fiscali di applicazione generale che permettono doppi abusi. L'8 novembre scorso i ministri delle finanze dell'Unione europea in sede Ecofin hanno infatti approvato una parziale riforma del Codice di condotta dell'Ue (tassazione delle imprese) che amplierà la sorveglianza sugli elementi fiscali che incidono, o possono incidere, in modo significativo sull'ubicazione delle attività economiche nell'Unione. La revisione del Codice, la prima dal 1997, obbligherà gli Stati membri a segnalare i nuovi regimi che potenzialmente permettono di ottenere un doppio beneficio fiscale, inoltre, gli Stati membri si impegnano a riesaminare le leggi e le prassi già in vigore, tenendo conto dei nuovi principi del codice. In particolare, il codice di condotta rivisto introduce il concetto di "caratteristiche fiscali di portata generale", mentre in precedenza erano esaminate solo misure preferenziali (come regimi speciali o esenzioni dal sistema fiscale generale) e si applicherà dal 1° gennaio 2024.

Il Gruppo codice di condotta tassazione delle imprese (Cocg), che opera in maniera analoga al Forum sulle pratiche fiscali dannose (Fhttp) dell'Ocse, ha valutato ad oggi circa 480 regimi preferenziali nell'Ue dalla fine degli anni '90, e ne ha indicati circa 140 come dannosi. Da allora sono stati tutti aboliti o modificati. Il gruppo è composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della commissione europea ed è presieduto da un rappresentante di uno stato membro (l'attuale presidente eletto del CoCG è Lyudmila Petkova, viceministro del ministero delle finanze bulgaro) con un mandato di due anni, ed è assistito dal Segretariato generale del consiglio (Sgc).

Il codice di condotta è un im-

pegno politico (non giuridico) di natura intergovernativa ed è responsabile del monitoraggio delle misure fiscali eventualmente dannose negli stati membri dell'Ue (e crea anche la lista dei paradisi fiscali extra-Ue). Per stabilire se una misura fiscale rientra nel campo del Codice, deve soddisfare un cosiddetto criterio "gateway": solo le misure fiscali preferenziali che incidono o potenzialmente incidono sul luogo delle attività commerciali rientrano nel Codice di condotta.

**Regimi preferenziali.** Affinché una misura possa rientrare nel Codice, deve prevedere un livello effettivo di tassazione notevolmente inferiore al livello generale di tassazione. Il nuovo mandato stabilisce che le misure fiscali preferenziali che prevedono un livello effettivo di tassazione significativamente inferiore, compresa l'assenza di tassazione, rispetto ai livelli generalmente applicati nello stato membro in questione, devono essere considerate potenzialmente dannose e quindi coperte dal codice. Tale livello di tassazione può essere applicato in virtù dell'aliquota nominale, della base imponibile o di qualsiasi altro fattore pertinente.

Nel valutare se tali misure sono dannose, si deve tenere conto, tra l'altro:

1. se i vantaggi sono di fatto o di diritto esclusi dal mercato nazionale, ad esempio se sono concessi solo a non residenti o in relazione a transazioni effettuate con non residenti, o se non incidono sulla base imponibile nazionale; oppure

2. se i vantaggi sono concessi anche in assenza di un'attività economica reale e di una presenza economica sostanziale nello stato membro che offre tali vantaggi fiscali, oppure

3. se le regole per la determinazione degli utili in relazione alle attività all'interno di un gruppo multinazionale di società si discostano dai principi accettati a livello internazionale, in particolare dalle regole concordate in seno all'Ocse; oppure

4. se le misure fiscali mancano di trasparenza, compreso il caso in cui le disposizioni di leg-

ge sono attenuate a livello amministrativo in modo non trasparente.

**Caratteristiche generali.**

Per quanto riguarda le caratteristiche fiscali di applicazione generale di uno Stato membro devono essere considerate potenzialmente dannose, e quindi coperte dal Codice, se creano opportunità di doppia non imposizione o che possono portare a un uso doppio o multiplo di benefici fiscali, in relazione ai costi, all'importo di reddito o alla catena di transazioni. Nel valutare se una caratteristica fiscale di applicazione generale di uno stato membro sia dannosa, occorre tenere conto di criteri cumulativi e dell'esistenza di un nesso causale diretto tra di essi:

1. la caratteristica fiscale di applicazione generale non è accompagnata da adeguate disposizioni antiabuso o da altre garanzie adeguate e, di conseguenza, porta a una doppia non imposizione o consente un uso doppio o multiplo di benefici fiscali in relazione alle spese, all'importo di reddito o alla catena di operazioni;

2. la caratteristica fiscale di applicazione generale influisce in modo significativo sulla localizzazione dell'attività economica nell'Unione. Nel valutare se la caratteristica fiscale è un fattore significativo nel determinare l'ubicazione dell'attività commerciale nell'Unione, il Gruppo del Codice di condotta dovrebbe tenere conto del fatto che l'ubicazione dell'attività commerciale può essere influenzata anche da circostanze diverse dalle caratteristiche fiscali.

Nella misura in cui le misure fiscali sono utilizzate per sostenere lo sviluppo economico di particolari regioni, si valuterà se le misure sono proporzionate e mirate agli obiettivi perseguiti. Nel valutare ciò, si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e ai vincoli speciali nel caso delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1620 - T.1615



## Regole speciali dannose, Italia ko due volte

Esaminati 24 regimi fiscali dell'Italia e due dichiarati dannosi. Il regime patent box nel 2014 e il regime per il Centro finanziario e assicurativo internazionale offshore di Trieste nel 1998.

La relazione semestrale del Gruppo del Codice di Condotta della presidenza italiana dell'Ue del dicembre 2014 aveva dichiarato tutti i patent box in vigore nell'Ue dannosi a seguito delle discussioni al Forum dell'Ocse sulle pratiche fiscali dannose (Fhtp) sull'azione 5 del Beps. Il Gruppo del Codice aveva quindi deciso che tutti i regimi

di patent box dell'Ue che erano stati oggetto di esame da parte del Gruppo non erano compatibili con l'approccio del nuovo nexus modificato dall'azione 5. Di conseguenza, i paesi con regimi di proprietà intellettuale avevano deciso di chiuderli entro il 30 giugno 2016 e abolirli entro il 30 giugno 2021, dopodiché tutti i paesi sono stati tenuti ad applicare solo regimi conformi al nexus. Le società hanno potuto continuare ad accedere ai patent box esistenti fino a giugno 2016 e a beneficiare ad un grandfathering di cinque anni.

Per quanto riguarda il centro finanziario e assicurativo di Trieste (legge n. 19 del 9 gennaio 1991 sulle aree di confine), i servizi finanziari autorizzati offerti ai paesi dell'Europa orientale da una Zona Finanziaria Speciale erano esenti dall'imposta sulle società (0% anziché 37%) e di una riduzione del 50% dell'imposta locale sul reddito (8% anziché 16%). Tuttavia, sono stati posti dei limiti all'importo totale delle agevolazioni fiscali (65 miliardi di lire) applicabili al Centro nel suo complesso.

—© Riproduzione riservata—

### Quattro criteri per stabilire se una misura fiscale preferenziale sia dannosa

- I vantaggi sono isolati dall'economia nazionale? Sono ad esempio concessi solo a non residenti o per operazioni con non residenti o lasciano inalterata la base imponibile nazionale?
- I vantaggi sono concessi anche senza una reale attività economica e una presenza economica sostanziale all'interno dello stato membro che offre tali vantaggi fiscali?
- Le regole per la determinazione dei profitti dei gruppi multinazionali si discostano dai principi accettati a livello internazionale, in particolare dalle regole concordate nell'ambito Ocse?
- Le misure fiscali mancano di trasparenza? Questo comprende situazioni in cui le norme sono applicate in maniera meno rigorosa e non trasparente a livello amministrativo
- Due criteri per valutare se le caratteristiche fiscali di applicazione generale siano dannose
- La caratteristica fiscale di portata generale comporta una doppia non imposizione o consente il doppio o il multiplo utilizzo di benefici fiscali in connessione ai costi, importo di reddito o catena di operazioni e non è accompagnata da un'adeguata prevenzione degli abusi disposizioni o altre garanzie adeguate?
- Questo ha una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione?